TRIBUNALE DI RIMINI

Procedura di accordo di composizione della crisi

- Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti -

Debitore: TANA BARBARA.

N. R.G. 6/2022

* * *

Giudice: Dott. Lorenzo Maria Lico

Gestore della crisi: Dott.ssa Mambelli Silvia

Oggetto: Istanza informativa in merito alla falcidia del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate.

Ill.mo Giudice Dott. Lorenzo Maria Lico, la sottoscritta Dott.ssa Mambelli Silvia, Gestore del Procedimento in epigrafe,

premesso che

- con provvedimento del 02.01.2022 la S.V.III.ma invitava l'OCC a fornire chiarimenti in merito alla "legittimità della falcidia del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate (mentre una parte dell'attivo viene destinata al creditore Romagna Banca, parte di un accordo c.d. Paraconcordatario);

- che è dunque necessario che "la parte e l'OCC spieghino analiticamente le motivazioni per cui può ritenersi che "eliminando mentalmente" il contenuto dell'accordo, al creditore privilegiato non sarebbe riservato un trattamento migliore di quello previsto nella proposta. In altre parole, la parte e l'OCC vanno invitati a motivare sulla convenienza dell'accordo per il creditore privilegiato, in luogo dell'alternativa liquidatoria..."
- che, acquisito il parere tecnico favorevole dell'Avv.to Priamo Conti in merito alla transazione da stipulare tra la Sig.ra Tana Barbara e Romagna Banca, già agli atti;
- che è stato consegnato alla sottoscritta gestore della Crisi, il Rendiconto finale di Gestione della società fallita M.C.S. Immobiliare di Tana Maria Cristina & C. Sas e della socia Maria Cristina Tana, nonché il Rendiconto della società M.C.S. Immobiliare di Tana Maria Cristina & C. Sas distinto per la massa della socia Tana Maria Cristina;
- che alla sottoscritta è stato altresì consegnato lo Stato passivo esecutivo della socia Tana Maria Cristina;
- che l'accordo proposto dal sovraindebitato prevede la falcidia del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate, a cui viene offerto un risarcimento pari al 40% del credito accertato, complessivamente di Euro 70.431,14;

Considerato

 che il creditore Romagna Banca ha incassato le somme della vendita di un immobile di proprietà esclusiva di Barbara pari ad Euro 311.249,43.
 L'assegnazione delle somme è stata attribuita alla banca per un credito contratto in solido con la sorella Maria Cristina.

- che la Sig.ra Tana Barbara, coobbligato in bonis, può agire alternativamente nella procedura fallimentare di Maria Cristina, con l'azione di regresso e l'azione di surrogazione, avendo pagato il debito dopo il fallimento del coobbligato insolvente. Attraverso l'azione di regresso Barbara sarebbe ammessa nella procedura fallimentare come creditore chirografario per la somma pari ad Euro 142.926,26. Al contrario, con l'azione di surroga concordata con la Romagna Banca, così come delineato nell'Accordo di ristrutturazione del debito oggetto della presente relazione, il credito per Euro 142.926,26, sarebbe ammesso allo Stato passivo con grado di privilegio ipotecario, come l'originaria posizione del creditore soddisfatto già preesistente all'apertura della procedura fallimentare.
- che trattandosi di surroga parziale ex art. 1205 c.c., questa potrebbe essere inammissibile in sede fallimentare se non concordata con la Romagna Banca, in quanto la surroga parziale si porrebbe in aperto contrasto con il disposto dell'art.
 61 comma 1, L.f. il quale nell'ambito del concorso fallimentare specificamente attribuisce esclusiva preminenza al creditore comune fino al suo totale soddisfacimento, nel nostro caso Romagna Banca.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente

informa la S.V.Ill.ma che

rispetto l'Accordo proposto dal sovraindebitato per il creditore privilegiato Agenzia delle Entrate, in luogo dell'alternativa liquidatoria, la procedura di composizione della crisi è sicuramente più conveniente.

La sottoscritta Gestore per attestare ciò, ha preso in esame la composizione dell'attivo del fallimento della Sig.ra Tana Maria Cristina in qualità di socia illimitatamente responsabile e lo Stato Passivo suddiviso in base ai gradi di privilegio, estraendo i dati dal Rendiconto Finale di Gestione messo a disposizione.

Si riepiloga nella tabella di seguito l'Attivo realizzato nel fallimento della socia Tana Maria Cristina al netto delle spese generali di procedura.

ATTIVO FALLIMENTARE – socia Tana Maria Cristina	
Liquidità di cassa	€ 0,00
Attivo Immobiliare	€ 364.500,00
Interessi attivi bancari	€ 14.149,56
Totale Attivo Fallimentare	€ 378.649,56
Spese di procedura generali	-€ 11.637,19
Totale Attivo Netto Fallimentare	€ 367.012,37

Si riepiloga nella tabella che segue lo Stato Passivo riclassificato per grado di privilegio dei creditori nel fallimento della socia Tana Maria Cristina.

Stato Passivo FALLIMENTARE – socia Tana Maria Cristina	
Crediti prededucibili	€ 1.391,90
Crediti Ipotecari	€ 401.932,33
di cui crediti ipotecari Romagna Banca	€ 336.646,34
Crediti Privilegiati	€ 269.627,50
Crediti chirografari	€ 227.114,01
Totale Stato Passivo Fallimentare	€ 900.065,74

Il Rendiconto considerato nella redazione di tale elaborato, è quello della socia illimitatamente responsabile Tana Maria Cristina, essendo necessario indagare ciò che la Sig.ra Tana Barbara potrebbe ricevere dal fallimento della sorella, avendo saldato in solido un debito contratto da entrambe.

1 - ESERCIZIO AZIONE DI REGRESSO

Con l'esercizio dell'azione di regresso, Barbara nella ripartizione delle somme disponibili nel fallimento di Maria Cristina, probabilmente non riceve alcuna somma, in quanto per i creditori chirografari non sarebbe distribuito nulla. Il riparto fallimentare avente ad oggetto solo massa immobiliare attribuito ai creditori ipotecari non è sufficiente neppure a soddisfare interamente il credito ipotecario di Romagna Banca, che gode del primo grado di privilegio.

Nella tabella che segue si riepiloga il possibile riparto nel fallimento del socio illimitatamente responsabile Tana Maria Cristina.

RIPARTO FINALE FALLIMENTO	
Totale Attivo Netto Fallimentare IMMOBILIARE	€ 367.012,37
Onorario del Curatore presunto lordo in prededuzione	-€ 36.300,00
Totale somma distribuibile	€ 330.712,37
Crediti Ipotecari	€ 401.932,33
di cui crediti ipotecari Romagna Banca	€ 336.646,34

Nessuna somma sarà distribuita ai creditori privilegiati ed ai creditori chirografari se sarà esercitata da Barbara azione di regresso.

2 - ESERCIZIO DELL'AZIONE DI SURROGA CONCORDATA

Nella procedura fallimentare il credito di Romagna Banca ammesso allo stato passivo è pari ad Euro 336.646,34.

A seguito della liquidazione dello stesso nell'esecuzione immobiliare, il credito ammesso dovrebbe essere ridotto al 50%, essendo il debito contratto in solido tra le sorelle.

In questa ipotesi, se lo Stato Passivo fosse aggiornato ed il credito ammesso a favore di Romagna Banca fosse ridotto del 50%, nessuna somma sarebbe distribuita a favore dei creditori chirografari.

Si riepiloga nella tabella seguente un probabile riparto nel caso di Stato Passivo aggiornato.

RIPARTO FINALE FALLIMENTO – stato passivo aggiornato	
Totale Attivo Netto Fallimentare IMMOBILIARE	€ 367.012,37
Onorario del Curatore presunto lordo in prededuzione	-€ 36.300,00
Totale somma distribuibile	€ 330.712,37
Creditore Ipotecario - Romagna Banca	€ 168.323,17

di cui a Romagna Banca	€ 25.396,91
di cui a Tana Barbara	€ 142.926,26
Creditore Ipotecario – Berenice SPV	€ 65.285,99
Creditori Privilegiati	€ 97.103,21

Pertanto, per quanto sopra detto, è sicuramente vantaggioso per i creditori di Barbara l'alternativa della surroga del credito rispetto il regresso, in quanto garantisce un grado di privilegio maggiore rispetto al credito chirografario.

L'accordo paraconcordatario si inserisce nella procedura fallimentare garantendo che la somma attiva distribuita in soddisfacimento del credito di Romagna Banca, a condizione che il Giudice Delegato accolga l'istanza di surroga parziale nel fallimento della socia Tana Maria Cristina, così come prevista nell'ipotesi di cui al paragrafo 2, venga liquidata e messa nella disponibilità della procedura di sovraindebitamento della Sig.ra Tana Barbara.

Si sottolinea che il debito di Barbara nei confronti di Romagna Banca, circolarizzato nella procedura di sovraindebitamento, ammonta ad Euro 109.543,53. Pertanto, anche qualora Barbara riuscisse ad incassare la somma di Euro 142.926,26 dalla Romagna Banca o alternativamente dalla procedura fallimentare della sorella, la somma verrebbe decurtata del debito circolarizzato nella procedura di sovraindebitamento, determinando un residuo attivo disponibile di Euro 33.382,73.

Il residuo disponibile che potrebbe essere messo a disposizione dei creditori particolari di Barbara è sicuramente inferiore a quello garantito dalla transazione con Romagna Banca, così come già concordata.

Infine, la somma a disposizione nella procedura di sovraindebitamento di Barbara attribuita al creditore Agenzia Entrate è pari ad Euro 49.589,23, a cui si aggiungono Euro 20.841,91, che sono attribuite al creditore Agenzia Entrate nella

procedura della società in nome collettivo Casa più Sas di Tana Barbara, per un totale complessivo di Euro 70.431,14.

La sottoscritta ritiene che l'accordo proposto ai creditori nella procedura di sovraindebitamento, garantisce una somma al creditore Agenzia Entrate pari ad Euro 70.431,14, il quale diversamente potrebbe non vedersela riconoscere.

Si ricorda che tale accordo proposto ai creditori è condizionato all'accoglimento dell'istanza nella procedura fallimentare di Tana Maria Cristina.

Conclusioni

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Mambelli, sulla base della documentazione consegnata, attesta che l'Accordo proposto dalla Sig.ra Tana Barbara, con sede in Santarcangelo di Romagna alla Via Garibaldi n. 10/12, C.F.: 03902350408, relativamente la falcidia del creditore Agenzia delle Entrate è più conveniente rispetto l'alternativa liquidatoria.

Con osservanza.

Rimini lì, 16 novembre 2022

Il Gestore della crisi